

Ricognizione delle norme e della prassi sulle infrastrutture edili cittadine agevolabili

Urbanizzazione, uso pubblico essenziale per l'Iva ridotta

Pagine a cura

DI FRANCO RICCA

va agevolata del 10% per le strutture e infrastrutture costituenti "opere di urbanizzazione", primaria o secondaria, così qualificate dalla legge, che si caratterizzano per la destinazione all'uso pubblico, non importa se oneroso o gratuito, ma possono essere realizzate anche da privati. L'agevolazione non è quindi applicabile alle opere destinate a essere utilizzate soltanto da determinate categorie di soggetti.

Le norme e l'oggetto. Il n. 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, assoggetta all'aliquota del 10% le cessioni delle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865". La stessa aliquota si applica alle forniture di beni finiti destinati alla realizzazione delle suddette opere (n. 127-sexies), nonché alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relative alla loro realizzazione (n. 127-septies). L'art. 3, comma 11, del d. n. 90/1990, stabilisce che l'aliquota agevolata (all'epoca del 2%) deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano. In proposito, la circolare ministeriale 69/1990 ha osservato che il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione anche le opere di urbanizzazione non realizzate nell'ambito propriamente urbano in senso stretto, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano. In tale ottica, pertanto, rientrano nell'agevolazione, per esempio, le strade comunali che attraversano un centro industriale, ovvero quella che unisce una frazione al centro cittadino, le condutture e le altre opere, poste al di fuori dell'ambito urbano, che consentono l'approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici e analoghe strutture, restandone escluse soltanto quelle che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali per esempio gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento.

Le opere di urbanizzazione sono destinate a soddisfare bisogni della collettività; è irrilevante il fatto che siano realizzate da privati piuttosto che da soggetti pubblici, così come il

L'elenco base delle opere di urbanizzazione

(art. 16, dpr 380/2001)

Primaria	Secondaria
<ul style="list-style-type: none"> • Strade residenziali • Spazi di sosta e di parcheggio • Fognature • Rete idrica • Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas • Pubblica illuminazione • Spazi di verde attrezzato • Cavediti multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asili nido e scuole materne • Scuole dell'obbligo; strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo • Mercati di quartiere • Delegazioni comunali • Chiese e altri edifici religiosi • Impianti sportivi di quartiere • Centri sociali • Attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate • Aree verdi di quartiere

fatto che per il loro utilizzo sia previsto il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti. Di contro, non è riconducibile alla nozione di opera di urbanizzazione la struttura che non è aperta all'uso pubblico, ma è riservata al servizio esclusivo di una determinata categoria di cittadini. Nella risposta n. 403/2021, l'Agenzia delle entrate ha, infatti, escluso che l'aliquota ridotta possa applicarsi ai lavori di realizzazione di un serbatoio idrico che sarà utilizzato da un consorzio nell'ambito dell'attività istituzionale di irrigazione, miglioramento e valorizzazione del territorio agricolo dei consorziati, essendo il bene finalizzato a soddisfare solo le esigenze dei membri del consorzio. Sullo stesso principio si fonda la risposta n. 208/2020, con la quale l'Agenzia ha escluso che le colonnine di ricarica di veicoli elettrici possano qualificarsi opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come previsto dall'art. 17-sexies della legge n. 134/2012, allorché destinate esclusivamente a uso privato.

La qualificazione normativa. In passato, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l'aliquota ridotta potesse applicarsi soltanto alle opere di urbanizzazione elencate nella legge del 1964, come integrata dalla legge del 1971, negando quindi effetti fiscali alle assimilazioni disposte da leggi successive. Questo fino alla risoluzione n. 69/2013, con la quale l'Agenzia ha risposto a un quesito che mirava a sapere se l'art. 2, comma 5, del n.

112/2008, secondo cui le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del dpr n. 380/2001 (testo unico edilizia), consentisse di applicare l'aliquota del 10% ai corrispettivi dell'appalto per la realizzazione di dette infrastrutture. L'Agenzia ha interpellato il ministero delle infrastrutture, il quale ha osservato che l'art. 16 del dpr 380/2001 reca l'elenco degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, sostanzialmente riproduttivo di quello della legge n. 847/1964, cui aggiunge però anche i cavediti multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione. L'art. 86 comma 3, del dlgs n. 259/2003, inoltre, stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al citato art. 16, comma 7, dpr 380/2001. L'art. 2, comma 5 del d. n. 112/2008 reca analogo disposizione per le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Inoltre, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 336/2005, in relazione al citato art. 86, comma 3, ha chiarito che "la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di

competenza dello stato, al pari dell'analogo scelta legislativa di carattere generale che ha portato il citato articolo 16, commi 7 e 7-bis del dpr n. 380 del 2001, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavediti multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio".

Ne deriva, da un lato, che l'elenco delle opere di urbanizzazione è ora recato dal dpr 380/2001 e, dall'altro, che il legislatore, nell'ampliare la categoria, ha effettuato una scelta legislativa di carattere generale e non di dettaglio. La risoluzione n. 69/2013, adeguandosi al suddetto indirizzo interpretativo, ha pertanto dato il via libera all'aliquota ridotta sui lavori per la banda larga e ha dichiarato superato il precedente orientamento restrittivo espresso con la risoluzione n. 41/2006 in relazione ai cavediti e cavidotti per telecomunicazioni.

Di seguito si indicano le opere di urbanizzazione dichiarate tali da disposizioni di legge di carattere settoriale, segnalando che l'elenco non coincide del tutto con quello redatto dall'Agenzia nella risposta a interpellato n. 183/2022, nel quale mancano alcune delle voci di cui appresso.

Sono ricomprese nelle attrezz-

zature sanitarie le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate (art. 266, comma 1, dlgs n. 152/2006); sono tali anche gli impianti di captazione del biogas (ris. n. 34/2011).

Gli impianti cimiteriali sono parificati alle opere di urbanizzazione primaria (art. 26-bis, dl n. 415/1989). Ai sensi dell'art. 1, c. 14, del dl n. 417/1991, l'aliquota agevolata si applica agli immobili indicati nell'art. 54 del dpr n. 803/1975 (aree destinate ai diversi tipi di sepoltura, via di accesso, zone di parcheggio, spazi e viali destinati al traffico interno, costruzioni accessorie quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, abitazione del custode), ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché alle aree destinate alla costruzione e allo ampliamento dei cimiteri.

Costituiscono opere di urbanizzazione i parcheggi realizzati ai sensi della "legge Tognoli" (n. 122/1989).

Sono fiscalmente assimilate alle opere di urbanizzazione le opere di impiantistica sportiva realizzate per le finalità del dl n. 2/1987.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 206/2003, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti religiosi (parrocchie ed enti ecclesiastici della chiesa cattolica, enti delle altre confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, costituzione).

Ai sensi dell'art. 86 del dlgs n. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 dello stesso dlgs, sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del dl n. 112/2008, sono assimilate alle opere di urbanizzazione le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Ai sensi dell'art. 17-sexies, comma 1, della legge n. 134/2012, costituiscono opere di urbanizzazione primaria le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici, anche private, realizzabili in tutto il territorio comunale.

— Riproduzione riservata —